

**ARPA**  
**Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-2011-42 del 27/01/2011
Oggetto	Direzione Amministrativa. Area Patrimonio e Servizi Tecnici. Acquisto di un Furgone Fiat Ducato 30 CH2 2.3 Multiject 16v 120 CV per la Sezione Provinciale di Modena.
Proposta	n. PDTD-2011-44 del 26/01/2011
Struttura adottante	Area Patrimonio e Servizi Tecnici
Dirigente adottante	Candeli Claudio
Struttura proponente	Area Patrimonio e Servizi Tecnici
Dirigente proponente	Candeli Claudio
Responsabile del procedimento	Candeli Claudio

Questo giorno 27 (ventisette) gennaio 2011 presso la sede di Via Po, 5 in Bologna, il Responsabile dell'Area Patrimonio e Servizi Tecnici, Ing. Candeli Claudio, ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo, approvato con D.D.G. n. 65 del 27/09/2010 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

**Oggetto: Direzione Amministrativa. Area Patrimonio e Servizi Tecnici. Acquisto di un Furgone Fiat Ducato 30 CH2 2.3 Multijet 16v 120 CV per la Sezione Provinciale di Modena.**

**RICHIAMATE:**

- la Deliberazione del Direttore Generale n. 80 del 23/12/2010 avente ad oggetto “Direzione Amministrativa. Area Bilancio e Controllo Economico. Approvazione del Bilancio pluriennale di previsione per il triennio 2011-2013, del Piano Investimenti 2011-2013, del Bilancio economico preventivo per l’esercizio 2011 e del Budget generale e della programmazione di cassa per l’esercizio 2011”;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 81 del 23/12/2010 avente ad oggetto “Direzione Amministrativa. Area Bilancio e Controllo Economico. Approvazione delle linee guida e assegnazione ai Centri di Responsabilità dei budget di esercizio e investimenti per l’esercizio 2011”;
- la Determinazione del Direttore Amministrativo n. 19 del 17.01.2011 che assegna il budget per l’esercizio 2011 alle Aree della Direzione Amministrativa”;

**CONSIDERATO:**

- che la Sezione Provinciale di Modena per le attività di monitoraggio ambientale ha la necessità di disporre di un Furgone Fiat Ducato alto cm.190

**RILEVATO:**

- che è attiva una convenzione Intercent-ER relativa alla fornitura di veicoli con caratteristiche simili ma non esattamente corrispondenti a quanto richiesto dalla Sezione, con particolare riferimento all’altezza;

**DATO ATTO:**

- che, in seguito ad una ricognizione effettuata, circa le possibilità offerte dal mercato automobilistico, il furgone Fiat Ducato 30 CH2 2.3 Multijet 16v 120 CV passo corto tetto alto a tre posti risulta il modello più rispondente a quanto richiesto;
- che con nota PGDG/2010/5629 del 19.11.2010 sono state invitate a presentare offerta n.7 concessionarie per la fornitura dell’autoveicolo come su indicato alle condizioni di cui all'allegato capitolato d'oneri sub A);
- che a tale invito hanno risposto le seguenti Ditte:

1. GHEDAUTO VEICOLI INDUSTRIALI SRL Via Larga 37 40138 Bologna;

2. BELLENTANI AUTOVEICOLI Via Emilia Ovest 760 Modena;
3. CECCATO&ZANNINI SRL Via Veneto 36015 Schio (VI);
4. OESSESERVICE SRL Via Sallemi 107 93100 Caltanissetta.

- che la stessa Lettera Invito stabiliva l'affidamento alla Ditta offerente il prezzo più basso, se considerato congruo;

VISTO:

- il verbale allegato subB) alla presente Determinazione quale parte integrante e sostanziale in base al quale si evince la migliore offerta è quella presentata dalla Concessionaria Ceccato & Zannini s.r.l.;

PRESO ATTO:

- che il costo dell'autoveicolo marca Fiat Ducato Furgone 30 CH2 2.3 Multiject 16v 120 CV è pari ad Euro 20.840,00 (IVA esclusa) ed è da considerarsi congruo;

RITENUTO:

- di approvare il verbale sopracitato stante la regolarità della procedura esperita e pertanto di affidare alla Concessionaria Ceccato & Zannini s.r.l. Via Veneto 36015 Schio (VI) la fornitura di cui trattasi;

ATTESTATA:

- la regolarità amministrativa del presente atto;

DATO ATTO:

- che Responsabile del procedimento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 10 e 125 del Dlgs. 163/2006 e dell'art. 4 del Regolamento ARPA per la fornitura di beni e servizi in economia, è il Responsabile dell'Area Patrimonio e Servizi Tecnici Ing. Claudio Candeli;
- del parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile dell'Area Bilancio e Controllo Economico;

DETERMINA

1. di approvare il capitolato d'onori sub A) e il verbale sub B) allegati alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale;
2. di acquistare dalla Ditta Ceccato & Zannini s.r.l. Via Veneto 36015 Schio (VI) un autoveicolo marca Fiat Ducato Furgone 30 CH2 2.3 Multiject 16v 120 CV per la Sezione Provinciale di Modena al prezzo di Euro 25.008,00 (IVA inclusa)

3. di dare atto che il costo complessivo di Euro 25.008,00 (IVA inclusa) relativo al presente provvedimento ha natura di "Investimenti", è previsto nel piano triennale degli investimenti è di carattere pluriennale e le relative quote di ammortamento, a partire dall'esercizio 2011 sono comprese nel budget annuale e nel conto economico preventivo pluriennale con riferimento al centro di responsabilità della Sezione Provinciale di Modena.

IL RESPONSABILE  
DELL'AREA PATRIMONIO E SERVIZI TECNICI  
(Ing. Claudio Candeli)

<b>arpa</b> EMILIA ROMAGNA	<b>Capitolato d'oneri</b>	<b>All. 1</b>
		Pag. 1 di 7

### **Art. 1 - Oggetto della fornitura.**

Il presente documento disciplina le condizioni contrattuali relative alla fornitura di n. 1 autoveicolo Fiat Ducato Furgone 30 CH 2 2.3 cilindrata cm cubi 2.287 potenza 88 KW passo corto tetto alto 3 posti anteriori con motore gasolio dotato di filtro antiparticolato, di colore bianco, di primo impianto ed omologazione della casa costruttrice,

Il bene oggetto del presente capitolato si intende nuovo di fabbrica e costruito con parti e accessori nuovi di fabbrica.

Il dettaglio delle caratteristiche tecniche minime obbligatorie cui il modello della vettura offerta deve rispondere sono indicate nella "scheda tecnica allegato sub A)" le caratteristiche tecniche e gli optional richiesti non dovranno in alcun modo escludere i tre posti.

E' posto a carico del Fornitore ogni adempimento ed onere per l'immatricolazione e messa in strada dell'autoveicolo oggetto della fornitura .Il fornitore è tenuto a consegnare il veicolo pronto all'uso, con almeno 10 litri di carburante, e con un chilometraggio non superiore a 50 Km, fatto salvo gli eventuali Km necessari per la consegna.

### **Art. 2 - Condizioni generali di fornitura**

Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con i corrispettivi contrattuali, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.

Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato e nei suoi allegati.

In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla data del contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti di Arpa, assumendosene ogni relativa alea.

Il Fornitore si impegna ad avvalersi di personale qualificato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali.

Arpa è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al personale del Fornitore nell'esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto.

Il Fornitore risponde pienamente per danni a persone e/o cose che potessero derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili ad essa, o ai

Timbro e firma per accettazione  
del titolare o legale rappresentante

<b>arpa</b> EMILIA ROMAGNA	<b>Capitolato d'oneri</b>	<b>All. 1</b>
		Pag. 2 di 7

suoi dipendenti, o a suoi incaricati, tenendo al riguardo sollevata Arpa da ogni responsabilità ed onere.

### **Art. 3 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro**

Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal contratto le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/08 e successive modificazioni e integrazioni.

Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data del contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

### **Art. 4 – Modalità e termini di esecuzione della fornitura**

La consegna deve essere effettuata entro 90 (novanta) giorni dalla conferma dell'ordine di fornitura presso la seguente sede Arpa :

Sezione Provinciale di Modena Viale Fontanelli 23; in orario compreso dalle 9.00 alle 13.00 di ciascun giorno, esclusi sabato e festivi.

La consegna della fornitura si intende comprensiva di ogni relativo onere e spesa.

Il fornitore dovrà comunicare per iscritto all'Amministrazione con un preavviso di almeno 3 ( tre ) giorni lavorativi, la data e l'ora presunta in cui l'autoveicolo sarà consegnato.

All'atto della consegna, il fornitore dovrà garantire che il veicolo sia conforme all'ordinativo di fornitura emesso e a quanto previsto dalla documentazione di gara. Sarà inoltre sua cura consegnare:

- la carta di circolazione;
- il manuale operativo;
- le doppie chiavi, il telecomando antifurto, chiave master (se prevista), documentazione contenente eventuali codici per avviamenti manuali in emergenza, doppione di telecomando antifurto ( se previsto )
- gli attrezzi ed il segnalatore di emergenza, nonché il giubbotto catarifrangente.

La consegna dovrà essere effettuata in favore di un incaricato dell'Amministrazione nominato, che dovrà sottoscrivere il verbale di consegna, avendo cura di specificare:

- Tipo, targa, telaio e colore dell'automezzo;
- presenza a bordo di quanto precedentemente indicato;
- data e ora di consegna;

Timbro e firma per accettazione  
del titolare o legale rappresentante

<b>arpa</b> EMILIA ROMAGNA	<b>Capitolato d'oneri</b>	<b>All. 1</b>
		Pag. 3 di 7

- assenza di danni visibili;
- presenza dei dispositivi opzionali , se richiesti;

Qualora il veicolo consegnato non sia conforme a quello descritto nell'ordinativo di fornitura, l'Amministrazione potrà rifiutare la consegna, indicandone per iscritto le motivazioni:

Il fornitore aggiudicatario è tenuto, comunque, a ritirare il veicolo rifiutato entro 24 ore dalla contestazione/rifiuto ed a sostituirlo con un altro idoneo ovvero ad eliminare le anomalie, il tutto entro il termine di 5 (cinque) giorni solari. Resta facoltà dell'Amministrazione applicare le penali previste nell'art. 6 del presente Capitolato. L'accettazione del veicolo da parte dell'amministrazione, in ogni caso, non solleva il Fornitore dalle responsabilità e dagli obblighi derivanti da vizi occulti non rilevati e non rilevabili all'atto della consegna.

### **Art. 5 – Garanzia**

La garanzia della fornitura deve essere di 24 mesi (ventiquattro) mesi dalla data di consegna.

L'impresa s'impegna a fornire l' autoveicolo nuovo di fabbrica, costruito utilizzando parti nuove, e conformi a tutte le vigenti norme in materia di sicurezza e circolazione sulle strade.

L'autoveicolo acquistato dal fornitore aggiudicatario dovrà essere coperto da garanzia contro vizi e difetti di fabbricazione (art.1497 c.c. ) e per mancanza di qualità promesse ed essenziali per l'uso cui è destinata la cosa ( art. 1497 c.c. ) nonché garanzia di buon funzionamento ( art. 1512 c.c. 9 e in ogni altro caso previsto dalla legge.

Tale garanzia dovrà coprire l' autoveicolo e i relativi accessori ed equipaggiamenti per un periodo non inferiore a 24 ( ventiquattro ) mesi, decorrenti dalla data di accettazione del prodotto, in conformità alle nuove norme previste sulla garanzia europea (D.lgs 24/2002 di recepimento della Dir. CE 99/44 ) senza nessuna limitazione del chilometraggio massimo.

Per ogni intervento in garanzia , il fornitore aggiudicatario è tenuto al rispetto delle modalità di erogazione e dei tempi massimi previsti per la manutenzione straordinaria.

Le riparazioni in garanzia devono essere completamente gratuite e dovranno comprendere:

- riparazione o sostituzione del particolare difettoso
- manodopera per le prestazioni di sostituzione o riparazione
- fornitura dei materiali di consumo necessari per eseguire la riparazione in garanzia

Inoltre, la garanzia comprende la disponibilità, a titolo di comodato, di un autoveicolo di cortesia, per tutto il periodo durante il quale l'autoveicolo rimane ricoverato per l'esecuzione dell'intervento in garanzia qualora questo richieda un periodo superiore a 24 ore.

L'impresa s'impegna altresì a garantire che l'autoveicolo sia consegnato in perfette condizioni di funzionamento, in conformità alle specifiche tecniche che la stessa impresa deve rendere gratuitamente disponibile.

La fornitura dovrà essere priva di difetti dovuti a progettazione o a errata esecuzione nonché di qualsiasi altro vizio.

Timbro e firma per accettazione  
del titolare o legale rappresentante

<b>arpa</b> EMILIA ROMAGNA	<b>Capitolato d'oneri</b>	<b>All. 1</b>
		Pag. 4 di 7

La disponibilità dei ricambi deve essere garantita per un periodo minimo di 5 anni, dalla data in cui cessa la produzione del modello di autoveicolo.

Il fornitore dà incondizionata garanzia per evizione totale e parziale della fornitura.

L'autoveicolo deve essere garantito contro i difetti della verniciatura di fabbrica per un periodo di 36 mesi a partire dalla data di consegna. La garanzia consiste nella riverniciatura totale o parziale dell'autoveicolo nella misura necessaria ad eliminare l'anomalia accertata.

Gli elementi strutturali della carrozzeria dell'autoveicolo montati all'origine devono essere garantiti contro le perforazioni dovute alla corrosione. La garanzia consiste nella riparazione e/o nella sostituzione di qualsiasi elemento strutturale, di origine, di carrozzeria, perforato dalla corrosione ed è valida per un periodo di 8 anni dalla consegna dell'autoveicolo.

Le prestazioni in garanzia sopra contemplate possono essere richieste, non solo presso il venditore ma anche presso qualsiasi altra Officina della Rete Assistenziale, sia nel paese dove l'autoveicolo è stato acquistato, che all'estero.

Nel periodo di garanzia il Fornitore dovrà:

- garantire il ripristino del corretto funzionamento dell'autoveicolo entro e non oltre 5 giorni lavorativi;
- sostituire l'autoveicolo con altro nuovo qualora il guasto non sia risolto entro il termine sopra indicato.

Le spese di trasporto e/o i costi dei pezzi di ricambio eventualmente necessari per riparazioni di non funzionamento saranno a carico del Fornitore.

#### **Art. 6 - Penali**

Per ogni giorno solare di ritardo sulla data di consegna prevista e concordata con Arpa, il Fornitore sarà soggetto ad una penale pari allo 0,5% della fornitura.

Per ogni giorno solare di ritardo nel ripristino della fornitura in caso di mancato funzionamento nel periodo di garanzia verrà applicata una penale pari a 100 euro per i primi 5 giorni, e pari a 250 euro per ogni giorno successivo.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali vengono contestati per iscritto al Fornitore dall'ARPA contraente; il Fornitore deve comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 3 (tre) dal ricevimento della stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, a insindacabile giudizio di ARPA, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, sono applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento

Arpa potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore massimo contrattuale; oltre tale limite, Arpa ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

ARPA potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dei servizi resi dal Fornitore.

Il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto di Arpa a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è

<b>arpa</b> EMILIA ROMAGNA	<b>Capitolato d'oneri</b>	<b>All. 1</b>
		Pag. 5 di 7

reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

#### **Art. 7 – Fatturazione e pagamenti.**

Le fatture, da emettersi al positivo espletamento del servizio, dovranno:

- riportare il numero d'ordine
- essere intestate e recapitate ad ARPA Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente dell'Emilia Romagna - Via Po 5 - 40139 Bologna - Partita I.V.A. e C.F. 04290860370;
- specificare le coordinate bancarie e il nr. di c/c bancario di appoggio **dedicato alle commesse pubbliche, ai sensi dell'art. 3 legge 13 agosto 2010, n. 136.**
- riportare nella fattura il n. CIG 0570601AD4 indicato nella lettera di invito;
- riportare in allegato alla fattura i dati delle persone delegate ad operare sul c/c bancario da Voi indicato ai sensi dell'art. 3 legge 13 agosto 2010 n. 136, indicandone le generalità e il codice fiscale;

Il mancato rispetto delle condizioni soprariportate sospende i termini di pagamento.

I pagamenti saranno effettuati nei termini di cui alla normativa vigente, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett.a) del D.Lgs. 231/2002.

Arpa si riserva, dopo l'aggiudicazione definitiva e prima della sottoscrizione del contratto, di negoziare con l'aggiudicatario modalità e termini diversi da quelli previsti dal D.Lgs.231/02.

Per i fini di cui all'art. 1194 C.C. le parti convengono che i pagamenti effettuati, ancorchè in ritardo, siano da imputare prima alla quota capitale e solo successivamente agli interessi e alle spese eventualmente dovuti.

Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto ad Arpa le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

#### **Art. 8 - Brevetti e royalties**

Il fornitore dovrà garantire di essere in possesso dei brevetti, licenze o di altro titolo di legge, che lo autorizzi a produrre e vendere i beni e servizi oggetto della presente fornitura, e/o utilizzare le apparecchiature necessarie allo svolgimento dei lavori previsti nel contratto, mantenendo indenne Arpa da ogni azione, rivendicazione, costi, oneri e spese che potessero insorgere o essere conseguenza di una effettiva o presunta violazione di diritti di brevetto, ivi inclusi i modelli, e di diritti tutelanti le opere dell'ingegno, relativi all'uso dei materiali e/o apparecchiature o l'impiego di metodi costruttivi o l'uso di utensili, macchine o altri mezzi di cui si avvarrà.

#### **Art. 9 – Risoluzione del contratto.**

Si conviene che Arpa potrà risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con Raccomandata A/R, il contratto nei seguenti casi:

- qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura;

Timbro e firma per accettazione  
del titolare o legale rappresentante

<b>arpa</b> EMILIA ROMAGNA	<b>Capitolato d'oneri</b>	<b>All. 1</b>
		Pag. 6 di 7

- mancato adempimento delle prestazioni contrattuali come previsto dalle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato, comprovati da almeno tre documenti di contestazione ufficiale;
- qualora venissero applicate al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore contrattuale;
- azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro Arpa;
- **in caso di violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;**
- negli altri casi di cui agli articoli 11 e 12 (Cessione di contratto e di credito e Subappalto) .

Con la risoluzione del contratto sorge per l'Arpa il diritto di affidare a terzi la fornitura, o la parte rimanente di essa, in danno alla Ditta affidataria.

**I danni e le spese conseguenti a detta risoluzione saranno a carico del Fornitore.**

#### **Art. 10 - Recesso**

Arpa ha diritto, nei casi di:

- a) giusta causa,
  - b) mutamenti di carattere organizzativo, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento o soppressione o trasferimento di uffici,
- di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a.r..

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
- b) qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.

Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno ad Arpa.

In caso di recesso da parte di Arpa, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ..

<b>arpa</b> EMILIA ROMAGNA	<b>Capitolato d'oneri</b>	<b>All. 1</b>
		Pag. 7 di 7

**Art. 11 - Cessione di contratto e di credito**

E' vietato all'Impresa aggiudicataria cedere in tutto o in parte la fornitura oggetto del contratto. Si applica per la cessione dei crediti l'art. 117 del d. lgs. 163/2006.

**Art. 12 – Subappalto**

Il subappalto, se previsto dal Fornitore in sede di offerta, è ammesso nei limiti ed alle condizioni di cui all'art. 118 del d. lgs. 163/2006.

**Art. 13 - Spese ed oneri contrattuali**

Sono a carico del Fornitore, senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi di Arpa, tutte le spese di contratto, nonché tutte le imposte e tasse, ad eccezione dell'iva e di quelle che fanno carico all'acquirente per legge.

**Art. 14 – Foro competente.**

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Arpa sarà competente in via esclusiva il Foro di Bologna.

Firma per accettazione  
del titolare o legale rappresentante

---

---

**Condizioni generali di contratto**

Gli articoli: *2 Condizioni generali di fornitura, 5 Garanzia, 6 Penali, 7 Fatturazione e pagamenti, 8 Brevetti e royalties, 9 Risoluzione del contratto, 10 Recesso, 11 Cessione di contratto e di credito, 12 Subappalto, 13 Spese ed oneri contrattuali, 14 Foro competente*, delle presenti Condizioni di fornitura si intendono specificatamente approvati ai sensi dell'art. 1341 e 1342 del Codice Civile.

Timbro e firma per accettazione  
del titolare o legale rappresentante

**VERBALE**

**PROCEDURA IN ECONOMIA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 1 FIAT DUCATO FURGONE 30 CH 2 2.3 MULTIJECT 16V 120 CV.**

L'anno 2010 (duemiladieci) del mese di dicembre, del giorno 15/12/2010, alle ore 11.00, presso la Direzione Generale di Arpa, sita in Bologna via Po n. 5, il Responsabile del Procedimento, Dr. Claudio Candeli con 2 collaboratori aventi funzioni di testimoni Cesare Lamandini e Maria Cerullo si sono riuniti per l'esame delle offerte per l'affidamento della fornitura di n. 1 Fiat Ducato furgone 30 CH 2 2.3 multiject 16v 120 cv.

Valore presunto Euro 28.985,00 IVA esclusa.

Dell'avvenuto avvio della procedura è stata resa pubblicità con avviso sul sito internet di Arpa Emilia Romagna.

La procedura ha ottenuto dal Sistema Monitoraggio Gare il seguente codice Identificativo: CIG n. 0570601AD4.

L'affidamento sarà effettuato a favore della ditta che presenterà **il prezzo complessivo più basso.**

Si prende atto che con lettera d'invito prot. PGDG/2010/5629 del 19/11/2010 sono state invitate a presentare offerta per il servizio di cui trattasi le ditte di seguito individuate:

1. GHEDAUTO VEICOLI INDUSTRIALI SRL Via Larga 37  
40138 Bologna;
2. MARESCA&FIORENTINO Via Marco Lepido 6 40132 Bologna;
3. GRUPPO AM SPA Via Rigosa 8/A 40069 Zola Predosa Bologna;
4. BELLENTANI AUTOVEICOLI Via Emilia Ovest 760 Modena;

5. CECCATO&ZANNINI SRL Via Veneto 36015 Schio (VI);

6. ESSEMME AUTO SRL Via Emilia Ovest 756 Modena;

7. OESSESERVICE SRL Via Sallemi 107 93100 Caltanissetta.

Entro il termine di scadenza indicato nella lettera d'invito, le ore 13 del 14/12/2010, sono pervenute, le offerte delle seguenti ditte:

1. GHEDAUTO VEICOLI INDUSTRIALI SRL Via Larga 37  
40138 Bologna;

2. BELLENTANI AUTOVEICOLI Via Emilia Ovest 760 Modena;

3. CECCATO&ZANNINI SRL Via Veneto 36015 Schio (VI);


4. OESSESERVICE SRL Via Sallemi 107 93100 Caltanissetta.

Non sono presenti rappresentanti delle ditte offerenti. Si procede alla verifica dell'integrità dei plichi e si accerta la regolarità degli stessi.

Si procede all'apertura della Busta A, contenente la documentazione amministrativa e se ne attesta la regolarità.

Si procede alla apertura della busta B contenente l'offerta economica e si da lettura delle stesse, di seguito si riportano gli importi complessivi :

DITTE	IMPORTO TOTALE
GHEDAUTO VEICOLI INDUSTRIALI	€. 24.999,00
BELLENTANI AUTOVEICOLI	€. 22.083,34
CECCATO&ZANNINI	€. 20.840,00



<b>OESSESERVICE SRL</b>	<b>€. 27.735,75</b>
-------------------------	---------------------


Si propone l'aggiudicazione alla ditta CECCATO&ZANNINI srl che con un offerta pari ad € 20.840,00 IVA esclusa, ha presentato il prezzo più basso.


Ritenendo congrua l'offerta con i prezzi di mercato, si trasmettono gli atti al Responsabile Area Patrimonio e Servizi Tecnici per l'adozione della determina di affidamento.

La seduta termina alle ore 12.30.

Bologna 15/12/2010.

Ing. Claudio Candeli 

Maria Cerullo 

Cesare Lamandini 

N. Proposta: PDTD-2011-44 del 26/01/2011

**Centro di Responsabilità: Area Patrimonio E Servizi Tecnici**

**OGGETTO: Direzione Amministrativa. Area Patrimonio e Servizi Tecnici.  
Acquisto di un Furgone Fiat Ducato 30 CH2 2.3 Multiject 16v 120  
CV per la Sezione Provinciale di Modena.**

**PARERE CONTABILE**

Il sottoscritto Dott. Bacchi Reggiani Giuseppe, Responsabile dell'Area Bilancio e Controllo Economico, esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo.

Data 27/01/2011

Il Responsabile dell'Area Bilancio e  
Controllo Economico

---